



Commissione Tributaria Provinciale di Roma
IL PRESIDENTE

ai Presidenti di sezione
ai Vice Presidenti di sezione
ai Giudici
al Dirigente amministrativo
e p.c. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
e p.c. al Presidente della CTR del Lazio
e p.c. al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma
e p.c. al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Roma

oggetto: misure per la prevenzione del contagio da COVID-19

Visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante la rubrica "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Visto l'art. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 già previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 83;

Rilevato che dal combinato disposto delle norme sopra menzionate discende: a) il rinvio d'ufficio, salvi i casi di urgenza, a data successiva all'11 maggio 2020 delle udienze fissate dal 9 marzo all'11 maggio 2020; b) la sospensione dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020;

Visto il comma 21 del citato l'art. 83, come richiamato dal comma 1 del citato art. 36, che prevede, nei limiti della compatibilità, l'applicazione alle Commissioni tributarie delle disposizioni dettate per la giurisdizione ordinaria;

Ritenuta l'applicabilità della sospensione dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020;

Rilevato che la sospensione dei termini si applica anche ai termini liberi a ritroso di cui agli artt. 31, 32 e 33 del d. lgs. n. 546/1992;

Ritenuto, pertanto, che il rispetto dei detti termini non consente la trattazione di procedimenti né in pubblica udienza né in camera di consiglio prima del 3 giugno 2020

(prima udienza possibile con il rispetto del termine a ritroso di 20 giorni liberi di cui all'art. 32 comma 1 del d. lgs. cit.);

Ritenuto che per il periodo dal 3 giugno all'11 giugno potranno tenersi solo le udienze pubbliche e le camere di consiglio per le quali l'avviso di trattazione sia stato comunicato prima del 9 marzo 2020, inizio della sospensione dei termini, in data tale da assicurare il rispetto del termine di 30 giorni liberi previsto dall'art. 31, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992;

Riservata all'esito del procedimento di cui all'art. 83 del d.l. n. 18/2020 la determinazione delle modalità di svolgimento delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio di cui al punto precedente, unitamente a quelle successive sino al 30 giugno 2020;

Ritenuta la necessità di rinviare a nuovo ruolo – oltre alle udienze fissate dal 16 aprile al 5 maggio, già rinviate con il decreto del 6 aprile 2020 – anche le udienze fissate dal 6 maggio al 1° giugno 2020, fatta eccezione anche in questo caso di quelle dichiarate urgenti, che saranno trattate nei casi e secondo le modalità previste dal decreto di questo presidente in data 18 marzo 2020;

Rilevato, al riguardo, come già precisato con il decreto del 6 aprile 2020, che la dichiarazione di urgenza rende non operanti tanto il rinvio d'ufficio quanto la sospensione dei termini e che, pertanto, in tal caso si deve comunicare alle parti costituite non l'avviso d'udienza, che si deve presupporre già comunicato, ma la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto che detta comunicazione, seppure in mancanza di una previsione da parte del legislatore, sia necessaria, profilandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa;

Ritenuto adeguato per detta comunicazione il termine di dieci giorni liberi, il cui rispetto può comportare il rinvio a data fissa dell'udienza pubblica o della camera di consiglio, da comunicare unitamente alle modalità di trattazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992;

Ritenuto, a chiarimento del decreto del 18 marzo 2020, che nel caso di trattazione della sola istanza di sospensione il procedimento si svolgerà con l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, integrate, quanto alle modalità della camera di consiglio, con l'applicazione di quelle previste dall'art. 83, comma 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020, delle quali le parti devono essere avvisate con la comunicazione di cui al comma 2 del citato art. 47;

Sentito il dirigente amministrativo, dott.ssa Marina Inches, quanto alle risorse disponibili ed alle possibili modalità di espletamento dei servizi urgenti resi dagli uffici di segreteria della Commissione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 1° giugno 2020 le disposizioni in ordine all'accesso agli uffici date da questo presidente con il decreto in data 18 marzo 2020

D I S P O N E

- la trattazione, fino al 1° giugno 2020, dei soli procedimenti per i quali, a seguito di istanza di sospensione, ribadita con successiva motivata richiesta di trattazione, vi sia dichiarazione d'urgenza da parte dei Presidenti di sezione;
- il rinvio a nuovo ruolo, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, di tutte le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate dal 6 maggio al 1° giugno 2020;
- lo svolgimento delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio, fino al 1° giugno 2020 e limitatamente ai casi dichiarati urgenti dai Presidenti di sezione, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza della decisione;
- la comunicazione alle parti costituite, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza o della camera di consiglio, delle modalità di svolgimento di cui al punto precedente;
- la chiusura al pubblico degli uffici fino al 1° giugno 2020, salvo che per i servizi relativi alla individuazione e trattazione di procedimenti urgenti;
- l'accesso agli uffici per i servizi urgenti esclusivamente previa prenotazione telefonica ai numeri 06 93835374 – 06 93835394;
- la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito della Commissione e mediante affissione negli spazi all'esterno dei locali della Commissione.

Roma 16 aprile 2020

Il Presidente

